

WINDERG SAN POTITO

Spett.li Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V - Tutela del Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA
e VAS
ctva@pec.minambiente.it

E p.c. Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro dell'Ambiente e della
tutela
del territorio e del mare
Segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico ed
architettonico
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le
province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Vimercate, 30 aprile 2020

WINDERG SAN POTITO

Oggetto: [ID_VIP:4402] **Procedimento per il rilascio del provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento Unico in Materia Ambientale, ai sensi dell'art. 27 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al Progetto di un Impianto Eolico di potenza complessiva pari a 34,50 MW composto da 10 aerogeneratori da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano (FG), e relative opere di connessione.**

Osservazioni alla Comunicazione del MIBACT - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Sez. V, prot. MIBACT DG-ABAP SERV V\17/03/2020\0010301-P\ [34.43.01/20.45.1/2019], recante motivi ostativi al rilascio di parere favorevole ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Spett.le Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio,

La Società Winderg San Potito Srl, in persona del proprio legale rappresentante dott. Michele Giambelli, a mezzo della presente trasmette le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, alla comunicazione in oggetto, contenente motivi ostativi al rilascio di parere favorevole sul provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento Unico in Materia ambientale, relativo al progetto di un impianto eolico di potenza complessiva pari a 34,50 MW composto da 10 aerogeneratori da realizzarsi in comune di Ascoli Satriano (FG).

PREMESSA

Meritano in via preliminare di essere formulate alcune osservazioni sul Procedimento Unico in materia Ambientale (PUA) disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006 (PUA) e, in particolare, sulle competenze attribuite al MIBACT nell'ambito della relativa procedura di valutazione di compatibilità ambientale.

Come è noto, il PUA ha la finalità di riunire in un unico provvedimento la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso richiesto dalla normativa ambientale vigente per la realizzazione e l'esercizio di un progetto.

Quando, come nel caso che ci occupa, l'Autorità competente sia il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - CreSS), la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA) svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (art. 25 e 27 del D.Lgs. n. 152/2006).

Nell'attuale assetto ordinamentale, ogniqualvolta la legge imponga all'Autorità procedente – in questo caso, il Ministero dell'Ambiente - l'obbligo di agire *di concerto* con altre Amministrazioni prima di assumere la decisione finale, tale obbligo *“si risolve in modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi*

WINDERG SAN POTITO

costituzionalmente rilevanti, che non è configurato (...) per raggiungere necessariamente un accordo con effetto alternativo di veto in mancanza di assenso” (Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003, n. 380).

L'azione di concerto, infatti, *“implica solo un vincolo di metodo, e non di risultato, in quanto, in mancanza di identità di soluzione, [le Amministrazioni coinvolte] devono porre in essere una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico di operare - a seguito di un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della [valutazione dell'istanza] - la scelta più idonea” (Corte Costituzionale, 30 dicembre 2003, n. 380).*

In altri termini, la discussione e il confronto tra le Amministrazioni coinvolte devono svolgersi, sotto il profilo metodologico, in base al principio di leale collaborazione, con l'osservanza di regole di correttezza nei rapporti reciproci e di rispetto dell'altrui autonomia. Ambedue i soggetti del confronto non possono, in ossequio ai doveri di correttezza e di leale collaborazione, dare luogo ad atteggiamenti o comportamenti dilatori, pretestuosi, contraddittori o insufficientemente motivati, e hanno l'obbligo di collaborare al fine di raggiungere una soluzione condivisa (Corte Costituzionale, sent. n. 379 del 1992).

Nell'ipotesi in cui, a seguito del confronto dialettico tipico del modulo del concerto, emerga un contrasto tra le Amministrazioni concertanti *“la procedura non può subire una stasi indefinita”* e spetta all'Autorità investita dalla legge del potere di emanare il provvedimento finale – in questo caso, il Ministero dell'Ambiente – *“la deliberazione definitiva [sull'istanza], tenendo conto (...) delle ragioni del contrasto e di tutte le argomentazioni dedotte, con conseguente adempimento dell'obbligo di motivare la scelta finale in modo adeguato e puntuale”* (Corte Costituzionale, sent. n. 379 del 1992. In termini simili, Corte Costituzionale, sent. n. 142 del 1973; Corte Costituzionale, sent. n. 142 del 1973n. 168 del 1968).

Nel caso di specie merita pertanto di essere segnalato che il MIBACT non dispone né del potere di preannunciare né del potere disporre il rigetto dell'istanza di VIA, poteri che spettano in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente, unica Autorità preposta dalla legge ad assumere la decisione finale in merito al rilascio del provvedimento ambientale richiesto da Winderg San Potito Srl.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

A fronte di un progetto che scaturisce da un ampio e approfondito lavoro di analisi compendiato nel deposito di numerosi e corposi documenti tecnici, il sintetico parere in commento si basa su considerazioni non obiettive, inconferenti rispetto al contenuto degli elaborati tecnici e, a tratti, addirittura riferite a un contesto ambientale e paesaggistico diverso da quello di riferimento.

E' lecito quindi domandarsi se l'esito valutativo non sia il frutto del travisamento della documentazione o di profonde lacune nel suo esame.

WINDERG SAN POTITO

OSSERVAZIONI TECNICHE

1. In merito agli impatti cumulativi, il parere sostiene che l'area vasta di indagine presa in considerazione corrisponderebbe a un buffer di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori. Il parere evidenzia che l'impianto si inserirebbe in un'area collocata a Nord-Ovest rispetto al centro abitato del Comune di Ascoli Satriano (FG) in un contesto territoriale contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già interessato dalla presenza di altri impianti FER, per lo più eolici, realizzati o autorizzati. Pertanto la costruzione di un nuovo impianto causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi, generando nel complesso un "effetto selva" insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, divenendo elemento detrattore del paesaggio.

Richiamando la mappa dell'intervisibilità¹ il parere sostiene che nell'AVI estesa fino a 20 km prevalgono le aree (nella cartografia indicate in giallo ocra) dalle quali risulterebbero visibili le alte pale dell'impianto di progetto. Evidenzia, in ultimo, criticità anche in merito agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012 relativamente a: co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione, effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio, effetto selva e disordine paesaggistico.

Osservazioni della SOCIETA':

Il quadro di riferimento Ambientale del SIA (elaborato A.17.b) e la Relazione Paesaggistica (elaborato A.18) riportano la valutazione degli impatti cumulativi determinati considerando come ambito di riferimento l'area vasta pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore di progetto.

A seguito della nota del Ministero dell'Ambiente² la proponente – come del resto rilevato dalla stessa Direzione Regionale del MIBACT - ha integrato le valutazioni relative agli impatti cumulativi estendendole all'areale dei 20 km dagli aerogeneratori di progetto (come previsto dalla D.D. del Servizio Ecologia n.162/2014), tenendo conto – per quanto non fosse dovuto³ - del contributo non solo degli impianti fotovoltaici e degli impianti eolici esistenti, ma anche di quelli già autorizzati e persino dei progetti ancora in corso di istruttoria (rif. documento integrativo D.4.a.2).

¹ Contenuta nella documentazione integrativa predisposta in riscontro alla nota prot. CTVA/1775 del 17.05.2019 della Commissione Tecnica VIA

² nota m_amte.DVA.REGISTROUFFICIALE.I.0013308.27-05-2019

³ E' bene chiarire che tale indebita estensione di indagine valutativa aveva solo lo scopo di dimostrare l'assoluta inesistenza di impatti cumulativi anche oltre il confine della dimostrazione che la legge richiede: la Società infatti si riserva esplicitamente di pretendere il rispetto del principio del criterio di valutazione *in ordine cronologico di presentazione* dei progetti ex art 14.3 del DM 10 settembre 2010, il cui corollario, in sede di analisi cumulativa degli impatti, impone di pretendere che su ciascun progetto gravi la analisi cumulativa con le sole iniziative ad esso anteriori.

WINDERG SAN POTITO

La valutazione degli impatti cumulativi riportata nel SIA e nella successiva relazione tecnica integrativa ha evidenziato la piena sostenibilità dell'impianto anche in relazione alla presenza degli altri impianti ricompresi all'interno del raggio di 20 km dall'area di progetto, come del resto confermato dal parere positivo di compatibilità ambientale del progetto reso dalla Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale del MATTM (parere n.3285 del 28/02/2020).

In particolare, dalle valutazioni eseguite, è stato possibile constatare in modo OGGETTIVO che la visibilità dell'impianto eolico di progetto, unita a quella degli altri parchi, NON incrementa in modo rilevante l'interferenza nel paesaggio e NON genera mai "effetto selva" dimostrandosi perfettamente compatibile dal punto di vista paesaggistico.

E' peraltro doveroso precisare come la presenza del c.d. "effetto selva" non possa essere affermata in maniera apodittica o secondo un apprezzamento soggettivo (e quindi arbitrario), ma debba necessariamente basarsi sui parametri oggettivi stabiliti dalla legge (interdistanza tra aerogeneratori rispetto alla direzione prevalente del vento), che il progetto oggettivamente rispetta.

La affermazione dell'effetto selva non può semplicisticamente fondarsi sulla asserita "vicinanza" tra impianti (altrimenti, vien da sé, ogni impianto risulterebbe "teoricamente" vicino ad un altro, essendo il concetto stesso di vicinanza, ampiamente soggettivo) ma deve scaturire da un'analisi obiettiva, fondata su evidenze verificabili, su criteri oggettivi, conoscibili e predeterminati e, non da ultimo, sui parametri normativi esistenti, altrimenti la discrezionalità tecnica si trasforma in arbitrio.

La mappa dell'intervisibilità teorica (elaborato D.4.a.2), ricostruita in funzione della sola orografia ed estesa a un'areale che include il raggio dei 20 Km dagli aerogeneratori di progetto, ha evidenziato, oggettivamente, che la realizzazione dell'impianto di progetto non aumenta il campo di visibilità determinato dagli altri impianti. Infatti in nessun punto del territorio ricompreso nell'areale risulta visibile il solo impianto di progetto.

Non corrisponde al vero, pertanto, quanto affermato dal preannuncio di parere negativo circa la non conformità del progetto alla DGR n. 3122/2012: la documentazione tecnica versata in atti evidenzia, al contrario, che non sussistono criticità in merito agli effetti di co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; né in merito agli effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; né con riferimento all'effetto selva e al disordine paesaggistico.

WINDERG SAN POTITO




Figura 1: Mappa di intervisibilità teorica cumulativa estesa all'areale di 20 km – in verde le porzioni di territorio da cui sono visibili gli aerogeneratori esistenti e in iter autorizzativo; in ciano le aree da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori (compresi quelli di progetto). **Si noti come NON sono presenti punti del territorio da cui si vede esclusivamente il parco eolico di progetto.**

- Il parere sottolinea che l'impianto ricade in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di colture cerealicole e, in misura minore, di uliveti, mandorleti, vigneti e orti e sottolinea che tale area non è soggetta a specifiche norme di tutela. Tuttavia secondo il parere l'identità agricola che connota il paesaggio andrebbe ugualmente preservata e la mancanza di tutela normativa di un paesaggio non deve divenire pretesto per introdurre modifiche che comportino un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva per la collettività. Inoltre viene sottolineato che il progetto ricade negli ambiti "C" e "D" del PUG di Ascoli Satriano, approvato con D.C.C. n. 33 del 29/05/2008, ovvero in zone destinate ad attività agricola.**

WINDERG SAN POTITO

Osservazioni della SOCIETA':

Come indicato nel paragrafo A.17.b.2.3. del quadro ambientale del SIA (elaborato A.17.b), l'impianto di progetto interesserà suoli attualmente destinati a seminativo con colture cerealicole e comporterà un'occupazione di suolo IRRISORIA rispetto alla superficie agricola utilizzata.

Infatti, considerando l'occupazione della base torre e della viabilità di servizio di nuova realizzazione, e l'ingombro delle piazzole per la fase di esercizio, la superficie totale di suolo agricolo occupato sul territorio di Ascoli Satriano risulta pari a circa 6 ha.

Dai dati forniti dall'ISTAT relativi al censimento dell'agricoltura del 2000, la superficie agricola utilizzata (SAU) per il comune di Ascoli Satriano è pari ad ha 29.200,08 mentre per il comune di Deliceto la SAU è pari a ha 6.602,93.

Se cautelativamente si rapporta la superficie totalmente impegnata dall'impianto (circa 6 ha) alle SAU dei due comuni interessati dalle opere, l'occupazione di suolo determinata dall'impianto eolico risulta pari a:

- 0,0205% della SAU del Comune di Ascoli Satriano;
- 0,0908% della SAU del Comune di Deliceto.

I valori di occupazione di suolo agricolo risultano per tanto molto bassi e, in percentuale, prossimi allo zero.

Si consideri – per assumere un parametro significativo di riferimento - che la DD n.162/2014 dell'Ufficio Ecologia ritiene sostenibile per il fotovoltaico (e quindi, a fortiori, ancor di più per un eolico) un'occupazione di superficie inferiore al 3% del SAU di un territorio comunale. Nel caso dell'impianto di progetto, l'occupazione è pari solamente allo 0,0205% della superficie agricola totale del territorio di Ascoli Satriano e dello 0,0908% della superficie agricola di Deliceto, quindi di gran lunga inferiore alla soglia del 3% al di sotto della quale il regolamento regionale valuta sostenibili gli interventi.

Per cui, considerando la superficie occupata dall'impianto e il rapporto con le superfici agricole utilizzate, "l'assetto rurale complessivo preesistente" resterà completamente immutato anche in considerazione del fatto che la realizzazione del campo eolico non pregiudicherà lo svolgimento delle pratiche agricole attuali, non modificherà il sistema di canalizzazioni idrauliche né comporterà un cambio colturale delle aree interessate. Pertanto, non si registrerà per la collettività una perdita di identità e di memoria collettiva del paesaggio agrario interessato.

In considerazione del loro limitato impatto sul suolo, come già detto, in fase di dismissione si prevede di mantenere solo la sottostazione di trasformazione, il cavidotto AT e i tratti di cavidotto MT previsti su strada esistente. La sottostazione e il cavidotto AT potranno diventare opere di connessione per altri produttori. Il cavidotto MT interrato su viabilità esistente non sarà motivo di impatto e potrà essere utilizzato per un'eventuale elettrificazione.

WINDERG SAN POTITO

In ultimo, si fa presente che ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i, gli impianti di produzione di energia elettrica da FER e, quindi, gli impianti eolici, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La compatibilità degli impianti FER con le aree a destinazione agricola è, dunque, prevista direttamente dalla legge che invita e incentiva in tal modo i produttori a scegliere proprio le aree agricole per la localizzazione dei progetti di sfruttamento delle fonti naturali e rinnovabili di energia.

L'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, stabilisce espressamente che *“le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei”* (lettera c) e che *“l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela”* (lettera d).

Da queste disposizioni è possibile enucleare il principio secondo cui è fatto divieto alle Amministrazioni coinvolte nella procedura di valutazione di considerate a priori non idonee le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici; a meno che le aree prescelte – ma non è questo il caso - siano sottoposte a puntuali provvedimenti di tutela giustificati da uno specifico valore paesistico-ambientale.

Stupisce che il parere sottovaluti l'assenza di una disciplina di tutela, poiché gli strumenti di pianificazione hanno anche lo scopo di orientare le scelte localizzative dei cittadini e delle imprese.

- 3. Il parere evidenzia la prossimità dell'impianto alla “Tenuta Palazzo D'Ascoli” bene sottoposto nel 1984 ai sensi della legge 1/06/1939 n.1089, a vincolo architettonico diretto. Rispetto a tale bene, il parere richiama l'art. 17 delle Linee Guida Nazionali (DM 10 settembre 2010) secondo cui, “al di là dell'area di pertinenza del singolo bene è importante valutare l'impatto visivo degli impianti anche al di fuori dell'area tutelata”.**

Inoltre, il parere evidenzia che la sovrapposizione della cartografia storica del Palazzo D'Ascoli e di quella attuale, con l'inserimento degli aerogeneratori, permetterebbe di osservare come il progetto andrebbe ad insistere su terreni di pertinenza del palazzo che, come si rileva dalla legenda collocata a lato della settecentesca Pianta della Difesa del Regio Palazzo D'Ascoli, erano adibiti a stazioni di posta dei cavalli.

Osservazioni della SOCIETA':

Il progetto affronta l'analisi dell'impatto visivo dal “Palazzo D'Ascoli” come argomentato nella relazione paesaggistica (documento A_18 – pagina 59) e illustrato sull'allegato grafico A_18_c_2. Ulteriori approfondimenti sull'impatto visivo sono stati eseguiti anche a seguito della richiesta di integrazioni da parte del MATTM (rif. elaborato integrativo D.5).

Dunque il tema dell'impatto visivo da Palazzo D'Ascoli è stato ampiamente valutato nella documentazione elaborata dalla proponente.

WINDERG SAN POTITO

Dalle valutazioni condotte è stato possibile constatare che la netta percezione del colle su cui il Palazzo sorge, NON risulta mai negata o disturbata dagli aerogeneratori di progetto, traguardando da e verso Ascoli Satriano, in particolare dalla SP 106 Giardinetto-Palazzo d'Ascoli).

Gli altri punti di interesse verificati si dispongono in posizione pressoché pianeggiante e alle stesse quote dell'impianto: da tali punti, data la vicinanza all'impianto e/o le condizioni orografiche, NON è possibile percepire contemporaneamente tutti gli aerogeneratori dell'impianto.

Assumendo il punto di vista dal Palazzo d'Ascoli, soltanto da talune posizioni risultano visibili alcuni aerogeneratori ma, come riscontrabile nelle immagini a seguire, si ha la percezione di un disegno ordinato con in primo piano gli aerogeneratori disposti su due file distanti tali da aprirsi verso l'orizzonte. È facile notare che sono più impattanti gli impianti già autorizzati e realizzati (chiaramente visibili sullo sfondo) disposti in maniera più fitta, rispetto all'impianto in progetto (posizionato in primo piano, ma scarsamente percepibile).

Si sottolinea comunque come l'ambiente in cui si inserisce il nuovo progetto sia un ambiente già compromesso da interventi antropici.

Si evidenzia che nei punti di maggiore apertura visuale, le elevate interdistanze tra le torri e la forma compatta del layout non determinano mai il cosiddetto "effetto selva" e gli aerogeneratori non disturbano gli elementi di interesse nelle viste incrociate e reciproche.



Figura 2: Panoramica stato dei luoghi da Castello D'Ascoli

WINDERG SAN POTITO



Figura 3: Fotoinserimento da Castello D'Ascoli – le frecce indicano gli aerogeneratori di progetto

Quanto all'ubicazione degli aerogeneratori si osserva che benché ricadano su aree un tempo di pertinenza del Palazzo D'Ascoli, attualmente si collocano tutti su suoli destinati a seminativi e di proprietà di privati. L'intervento è compatibile con la destinazione urbanistica attuale dei terreni interessati (che è la sola, evidentemente, che viene in rilievo) e NON si ravvisano ragioni di incompatibilità con i pregressi usi dei terreni sui quali, peraltro e non per caso, non sono stati apposti vincoli di tutela.

4. Il parere evidenzia che un breve tratto di strada da realizzare ex novo e alcuni interventi temporanei ricadrebbero su terreni gravati da usi civici, soggetti pertanto a vocazione agricola, il cui mutamento di destinazione d'uso non sarebbe possibile senza autorizzazione della Regione.

Il parere evidenzia che il tracciato del cavidotto e gli allargamenti temporanei interferirebbero con aree di pertinenza di tratturi. In particolar modo la Relazione Paesaggistica rivelerebbe che un allargamento temporaneo ricadrebbe nell'area di pertinenza del tratturo n.38 "Cervaro-Candela-S.Agata" (oggi SP 105) e che sarebbe destinato ad essere realizzato a raso.

Inoltre, il parere sottolinea che la rete di connessione attraverserebbe direttamente il *BP - Fiumi, Torrenti, Acque pubbliche* denominato "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuto" ed attraverserebbe la fascia di rispetto di un sito interessato da beni storico culturali (Masseria d'Amendola).

L'impianto verrebbe ad insistere su un'area caratterizzata dalla presenza di zone tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.142:

- Corsi d'acqua pubblici denominati "Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano", "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuto", "Torrente Carapelle e Calaggio";
- Boschi e Foreste ed aree contermini, distanti meno di 1700 m;

WINDERG SAN POTITO

- **Zone Archeologiche denominate “Faragola” e “Ponte Romano” e le loro aree contermini, distanti meno di 3200 m.**

Osservazioni della SOCIETA’:

La progettazione dell’impianto eolico è stata svolta tenuto particolarmente conto delle indicazioni provenienti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica, avendo cura di evitare di localizzare gli aerogeneratori all’interno di aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica.

Non a caso nessun aerogeneratore di progetto ricade in alcuna delle aree definite “non idonee” dal PPTR, dal Regolamento Regionale 24/2010 (*Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia*) e dalla pianificazione ambientale preesistente (Aree Naturali Protette, Rete Natura 2000, aree IBA).

Tale circostanza è completamente trascurata dal parere della Direzione Generale.

Solo alcune delle opere accessorie e di collegamento, e solo per brevi e puntuali tratti, interessano taluni ambiti individuati e tutelati dal PPTR come “Ulteriori Contesti” e “Beni Paesaggistici”, ma la progettazione delle opere è stata eseguita in conformità alle NTA del Piano.

Come specificato nella relazione integrativa D.16.a, gli unici interventi ricadenti in area gravata da uso civico sono rappresentati da:

- N.1 trincea drenante interrata;
- Una porzione di tombino idraulico;
- Una porzione di “fascia” annessa alla viabilità.

La tipologia di lavori previsti sulle particelle gravate da usi civici non solo non modificherà la loro destinazione, ma addirittura ne migliorerà la componente geomorfologica: la trincea drenante interrata e il tombino idraulico hanno infatti la funzione di regimentazione delle acque meteoriche.

In questo quadro sembra di dover sottolineare che la rilevata “interferenza”, peraltro del tutto marginale, tra il progetto e aree gravate da uso civico risulta non solo completamente compatibile con la prosecuzione dell’uso ma addirittura migliorativa.

Peraltro se sarà necessario e dovuto il responsabile della procedura non mancherà certo di coinvolgere nel procedimento anche il competente ufficio della Regione.

Inoltre, come specificato nella relazione paesaggistica e ulteriormente precisato nell’allegato 3, e tuttavia ignorato dal parere, il proponente si è reso disponibile – ove le Amministrazioni lo chiedessero

WINDERG SAN POTITO

- ad apportare una lieve modifica al tracciato stradale al fine di escluderne qualunque interferenza con le aree gravate da uso civico (allegato n.3).

Il parere ha poi rilevato la sussistenza di una supposta interferenza dell'adeguamento stradale previsto nel progetto con la rete tratturale.

In relazione a tale aspetto, si evidenzia che, a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal MATTM, è stato ben chiarito⁴ che nessuna opera progettuale interferisce con la rete tratturale. Tale circostanza è anche riportata nella relazione archeologica (elaborato A.4) a pag 14 "(...) *L'area oggetto di questo studio non è attraversata dai grandi tratturi...*".

Sembra pertanto che il parere muova da una insufficiente o erronea lettura degli elaborati progettuali predisposti.

Quanto alle altre interferenze dirette con i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal PPTR, come risulta dall'elaborato integrativo D.3.b.2 l'unica interferenza con le Componenti Geomorfologiche riguarda il cavidotto MT che, nel tratto che procede dalla torre A.1 alla sottostazione, attraversa per un brevissimo tratto un'area di versante. Poiché il cavidotto, nel tratto di interferenza, sarà realizzato interrato e su strada esistente, è evidente la sua insuscettibilità a generare alcuna alterazione degli equilibri idrogeologici e dell'assetto morfologico di versante.

L'intervento risulta pertanto perfettamente compatibile con le previsioni del P.P.T.R..

Come risulta dall'elaborato integrativo D.3.b.3 le uniche interferenze con le Componenti Idrologiche riguardano: **a)** la realizzazione di adeguamenti stradali nella fascia di tutela delle acque pubbliche; **b)** l'attraversamento del cavidotto sull'acqua pubblica denominata "Fosso Traversa e Pozzo Pasciuto" (Vallone Legnano); **c)** la presenza di alcuni aerogeneratori e relative opere accessorie in aree soggette a vincolo idrogeologico.

a) Gli adeguamenti stradali ricadenti nella fascia delle acque pubbliche sono ubicati nel tratto in cui la S.P. 106 interseca il corso d'acqua "Nuovo Carapellotto". Gli interventi consistono nella realizzazione di due allargamenti temporanei a ridosso della strada provinciale e nella manutenzione ordinaria della viabilità già esistente che sarà utilizzata come accesso all'area parco.

Considerato che:

⁴ Cfr. relazione D.16.a ed elaborati grafici integrativi (D.3.b.6 e D.3.c.2)

WINDERG SAN POTITO

- gli allargamenti temporanei hanno carattere provvisorio e, terminata la fase di cantiere, saranno rimossi e si procederà al ripristino dello stato dei luoghi;
- la manutenzione ordinaria della viabilità esistente è compatibile con le N.T.A del P.P.T.R

gli interventi risultano ammissibili ai sensi del P.P.T.R..

- b) L'interferenza del cavidotto con il "Vallone Legnano" riguarda il tratto che conduce alla sottostazione.

In corrispondenza del corso d'acqua pubblica (censito come Bene Paesaggistico) il cavidotto sarà interrato, correrà sotto la strada esistente e l'attraversamento sarà eseguito mediante TOC in modo da non alterare le condizioni idrologiche e paesaggistiche e da rendere l'intervento oltre che invisibile anche il meno invasivo possibile.

Pertanto l'intervento ai sensi della lettera a10) del comma 2 dell'art. 46 delle NTA del PPTR è ammissibile.

- c) Per quanto riguarda la realizzazione delle opere in aree soggette a vincolo idrogeologico, il PPTR non stabilisce particolari prescrizioni, e soprattutto l'Ente competente alla gestione del vincolo (Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia) ha rilasciato parere favorevole in data 24/04/2019 non ravvisando obiezioni sul progetto.

Come risulta dall'elaborato integrativo D.3.b.4 le uniche interferenze con le Componenti Vegetazionali riguardano l'attraversamento di alcune formazioni arbustive in corrispondenza del passaggio del cavidotto sul "Vallone Legnano". Come già chiarito, tuttavia, il cavidotto sarà interrato, correrà sotto la strada esistente, e l'attraversamento dell'asta idrografica (e quindi delle formazioni arbustive) sarà eseguito mediante TOC. In nessun modo pertanto verrà danneggiata la vegetazione preesistente, né verrà manomessa la naturalità del soprassuolo. Gli interventi non arrecheranno alcun pregiudizio ai valori protetti, non risultano in contrasto con le norme di salvaguardia del PPTR previste all'art. 66 delle NTA, e sono pertanto da considerarsi perfettamente compatibili e ammissibili.

Per quanto riguarda le Componenti culturali ed insediative, come risulta dall'elaborato integrativo D.3.b.6, oltre all'interessamento marginale di alcune aree soggette ad uso civico di cui si è già detto, il cavidotto esterno attraversa l'ulteriore contesto paesaggistico "area di rispetto delle componenti culturali e insediative (siti storico-cult.)" (Aree di rispetto associate a Masseria D'Amendola). Anche in tal caso il cavidotto sarà realizzato interrato e correrà sotto la strada esistente, ragion per cui l'intervento è certamente ammissibile ai sensi della lettera a7) del comma 2 dell'art. 82 delle NTA del PPTR.

WINDERG SAN POTITO

In definitiva, gli interventi previsti sulle aree interessate dagli “Ulteriori Contesti” e dai “Beni Paesaggistici”, non risultano in contrasto con le norme di tutela stabilite dal PPTR né mettono a repentaglio i valori protetti degli elementi storico culturali ed ambientali esistenti.

Non risultano, inoltre, interferenze dirette con le ulteriori zone tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 art.142 ricadenti nell'area vasta di riferimento come:

- “Torrente Carapellotto e Vallone Meridiano” e “Torrente Carapelle e Calaggio”;
- Boschi e Foreste ed aree contermini;
- Zone Archeologiche denominate “Fragola” e “Ponte Romano” e le loro aree contermini.

Per cui anche sotto questo profilo gli interventi non risultano in contrasto con le norme di tutela stabilite dal PPTR.

- 5. Il parere sostiene che la vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provocherebbe il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti, tali da arrecare compromissioni considerevoli che non possono essere sottovalutate anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto.**

A tal proposito il parere richiama lo scenario strategico del PPTR e, in particolare, la Sezione B 2.2.1 “Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale” dove si riporta che “il sistema a ventaglio dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall’attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l’alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER”.

Inoltre il progetto non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriali indicati dal PPTR e risulterebbe in contratto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d’uso della sezione C2 delle Schede d’ambito di riferimento, “Tavoliere”, in quanto non preserverebbe il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere” e non salvaguarderebbe “le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”.

Osservazioni della SOCIETA’:

Il progetto, unitamente alle integrazioni redatte in riscontro alla richiesta del MATTM e della stessa Direzione Generale, analizzano e approfondiscono il tema dell’impatto percettivo determinato dall’impianto sulle aree e sui beni tutelati (anche in relazione alla presenza di altri impianti eolici esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo – cfr. nota 3).

WINDERG SAN POTITO

Come specificato nel documento integrativo D.5 l'impatto visivo è stato approfondito dai punti maggiormente significativi ricadenti nell'areale pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore (come richiesto nelle integrazioni del MATTM), dai quali sono stati ricostruiti i fotomontaggi che restituiscono in maniera realistica il rilievo percettivo dell'impianto. I punti di ripresa fotografici sono stati scelti tenendo conto dei caratteri percettivi dei luoghi, dei vincoli censiti dal PPTR (Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici) e delle reali condizioni di accessibilità.

L'analisi percettiva è stata effettuata anche attraverso la ricostruzione della mappa dell'intervisibilità teorica estesa al bacino di raggio pari a 20 km dall'impianto (D.4.a.2). Per la valutazione degli effetti di cumulo relativi anche agli altri impianti realizzati, autorizzati o in iter autorizzativo (cfr. nota 3), con riferimento allo stesso areale sono state messe a confronto:

- l'intervisibilità del solo impianto in progetto;
- l'intervisibilità degli impianti esistenti, autorizzati e in corso di autorizzazione;
- l'intervisibilità cumulativa.

La verifica percettiva dell'impianto effettuata attraverso la comparazione tra le viste attuali e quelle simulate ha confermato l'inserimento per nulla invasivo nel paesaggio dell'impianto di progetto. Lo studio ha dimostrato che, nella totalità dei punti di vista verificati, gli aerogeneratori non alterano in modo significativo la percezione dei luoghi dai principali punti visuali.

Le fotosimulazioni – molte delle quali effettuate da punti di osservazione previamente condivisi con la Soprintendenza/Direzione Generale - hanno evidenziato una scarsa visibilità dell'impianto eolico di progetto, che si inserisce in un contesto in cui sono già presenti analoghi elementi antropici.

In definitiva si può ritenere che l'impatto visivo sia fortemente contenuto (anche in ragione delle caratteristiche del territorio già fortemente antropizzato) e che l'intervento proposto sia compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori del paesaggio.

In definitiva abbiamo dimostrato che il paesaggio, nella fase *ex post* rimane nella medesima classe di qualità paesaggistica complessiva rispetto allo stato *ex ante*, di tal che il progetto si rivela compatibile dal punto di vista paesaggistico.

A tal proposito, si ritiene doveroso evidenziare che la compatibilità paesaggistica di un intervento non deve essere valutata in astratto, bensì facendo riferimento allo stato attuale e concreto dei luoghi: l'impatto ambientale di un intervento è evidentemente più rilevante in un contesto territoriale che non abbia subito alcuna antropizzazione, mentre è certamente minore in un contesto – come quello che caratterizza le opere di progetto – già significativamente modificato dall'intervento umano.

WINDERG SAN POTITO

Infine dal punto di vista “cumulativo”, come già osservato al punto 1 che precede, è possibile affermare che la visibilità del progetto unitariamente considerata con quella degli altri parchi, non incrementa in modo rilevante l’interferenza nel paesaggio e non genera mai “effetto selva” dimostrandosi compatibile dal punto di vista paesaggistico. Infatti, il campo visivo determinato dell’impianto in progetto risulta totalmente assorbito dal campo visivo determinato dagli altri impianti.

Queste conclusioni consentono di affermare che il progetto eolico in oggetto è perfettamente compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e con gli indirizzi e le direttive indicate nella sezione C2 della scheda d’ambito “Tavoliere”, ovvero:

- *Non “deturpa e consente di conservare la matrice rurale tradizionale persistente e relativi caratteri di funzionalità ecologica”;*
- *“Preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere”;*
- *Salvaguarda “le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale”.*

Oltre a quanto osservato, si ritiene necessario evidenziare che, in accordo a quanto auspicato dalla D.D. n. 162/2014 (richiamata nella stessa nota della Direzione Generale) del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia, l’impianto eolico si caratterizza per una sua totale reversibilità, pertanto in nessun modo potrà alterare in maniera permanente i caratteri identitari di lunga durata dei luoghi (invarianti strutturali, regole di trasformazione del paesaggio). L’impianto eolico in progetto, durante il suo esercizio, non inciderà in alcun modo sulla valenza prettamente agricola dell’ambito del Tavoliere in cui si inserisce e sulla sua naturale evoluzione. Inoltre, al termine della sua vita utile restituirà in modo totale lo stato ante opera, per cui non interferirà in alcun modo con l’identità di lunga durata del paesaggio e, quindi, con le invarianti strutturali che lo connotano.

- 6. Il parere ritiene che alcuni ulteriori contesti paesaggistici segnalati dal PPTR risulterebbero compromessi dalla vicinanza degli aerogeneratori di progetto. In particolare l’impianto eolico risulterebbe traguardabile dal Vincolo Archeologico “Ponte Romano” e visibile dalla SP105 censita come “strada a valenza paesaggistica” distante meno di 2100 m. Inoltre, secondo il parere l’impianto risulterebbe visibile dalla SP95 censita come “strada a valenza paesaggistica” dalla quale, sebbene posta a una distanza di 9 km dall’impianto, gli alti aerogeneratori risulterebbero visibili per effetto dell’orografia pianeggiante del territorio.**

WINDERG SAN POTITO

Osservazioni della SOCIETA':

L'elaborato integrativo D.5 affronta il tema dell'impatto visivo dal ponte romano e dalla SP105, attraverso la ricostruzione di fotomontaggi dai punti di maggiore visibilità.

Dal ponte romano gli aerogeneratori di progetto si dispongono in campo avanzato rispetto agli impianti esistenti, ma la grande interdistanza evita o riduce al massimo l'incremento di densità o il rischio di determinare "effetto selva". Inoltre, come si nota dal confronto tra lo stato ante e post operam, dal ponte romano l'impianto di progetto risulta solo parzialmente visibile incidendo in maniera marginale sulla vista panoramica.



Figura 4: Panoramica dal Ponte Romano – stato ante operam



Figura 5: Panoramica dal Ponte Romano – stato post operam

L'analisi condotta dalla Strada Provinciale n.105, ha evidenziato l'indifferenza visiva del nuovo impianto rispetto allo stato dei luoghi. Gli impianti eolici esistenti si pongono sulla sinistra in campo leggermente arretrato rispetto alla vista degli aerogeneratori di progetto, i quali, ubicati a distanza considerevole, non aggravano la percezione dello stato dei luoghi in termini di densità.



Figura 6: Panoramica dalla SP105 – stato ante operam

WINDERG SAN POTITO



Figura 7: Panoramica dalla SP105 – stato post operam

Come ampiamente dimostrato, il Parere della Direzione Generale contiene ampie valutazioni soggettive, trascurando di considerare i pur numerosi elementi oggettivi a supporto, che hanno del resto concorso alla formazione dei diversi e autorevoli pareri favorevoli ottenuti (parere della CTVA, pareri dall’Autorità di Bacino e dall’Ufficio Agricoltura della Regione). Non si è tenuto, inoltre, conto dell’assenza di interferenze diretta con la rete tratturale e con aree soggette a tutela archeologica.

Merita peraltro di essere segnalato che gli elaborati tecnici trasmessi sembrano, a tratti, non essere neppure stati esaminati (o essere addirittura stati confusi con altri elaborati, riguardanti un diverso progetto): per esempio laddove viene indicata la presunta interferenza tra SP105 e l’impianto, vengono utilizzati una panoramica e relativo fotomontaggio riguardanti un punto di vista del tutto errato e differente (ovvero il punto di vista della SP110 exSS161, che risulta posto in altro luogo e addirittura riferito ad altro impianto posto in altro Comune!) sicché le valutazioni finali risultano completamente fuorviate e travisate.

Come si rileva dalla carta dell’intervisibilità riportata sull’elaborato integrativo D.4.a.2 e in stralcio a seguire, l’impianto non risulta visibile dal tratto della SP95 più vicino rispetto al quale, in ogni caso, si trova ad una distanza superiore ai 9 km.

Secondo la mappa dell’intervisibilità teorica, l’impianto risulterebbe visibile dal tratto della SP95 posto oltre Borgo Libertà, in direzione di Cerignola, e, quindi, da una distanza superiore addirittura ai 17 km (una distanza dalla quale la visibilità ad occhio nudo è ormai rarefatta e inconsistente).

Di nuovo, il parere muove dunque da una valutazione oggettivamente errata.

Infatti, già a circa 8km di distanza (punto foto G del documento integrativo D.5 scattata dalla SR1) l’impianto inizia ad essere appena visibile, confondendosi con gli altri segni del territorio, e il suo impegno nelle viste panoramiche diventa poco significativo.

WINDERG SAN POTITO




Figura 8: Stralcio della carta dell'intervisibilità – nel rettangolo in rosso è evidenziato il tratto della SP95 più vicino all'impianto e che ricade in una zona di assenza di visibilità dell'impianto (zona grigia).

- Il parere afferma che l'area interessata dall'intervento sarebbe caratterizzata dalla presenza di numerosi beni architettonici che ricadrebbero prevalentemente nei centri storici dei comuni interessati (Ascoli Satriano e Deliceto) dai quali la percezione degli aerogeneratori potrebbe risultare di notevole impatto, non sovrapponendosi ostacoli fisici e orografici. In particolare la posizione sopraelevata del centro di Ascoli Satriano, benché ubicato a circa 4,6 km, renderebbe ben visibile tutto il territorio circostante, riportando la vista dal Palazzo Ducale dal quale si noterebbero le numerose pale degli impianti preesistenti.**

Nel parere si sostiene altresì la presenza di diversi beni segnalati dal PPTR come UCP "Testimonianze della stratificazione insediativa", come masserie e poste, con i quali il parco eolico interferirebbe in maniera significativa. Vengono elencate le masserie Muscelle, Giarniera Grande, Fontana Rubina, Torretta di Boffi, Cisterna, Posticchio, Risega, d'Amendola Masseria Catenaccio, Porcile Piccolo, la Chiesa di Santa Maria del Popolo, Madonna di Pompei, il Palazzo Reale, la Posta dei Porcili, Posta di Torre San Petito, la Tenuta Palazzo D'Ascoli.

In particolare, secondo il parere l'intervento proposto risulterebbe percepibile dalla Chiesetta di Santa Maria del Popolo ubicata a circa 4,63 km, e dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione ubicata a circa 8,3 km.

Inoltre, l'impianto risulterebbe per gran parte visibile da beni culturali quali il "Regio Tratturello Cervaro Candela Sant'Agata".

Osservazioni della SOCIETA':

WINDERG SAN POTITO

Innanzitutto merita di essere segnalato che i punti di vista assunti nelle integrazioni sono stati preventivamente concordati con la Direzione Generale, la quale non ha mai richiesto di assumere tutti gli ulteriori contesti paesaggistici della testimonianza della stratificazione insediativa. La ragione di tale esclusione, del resto, è l'assenza di intervisibilità tra l'impianto e alcuni di tali beni, o il rilievo percettivo marginale dell'impianto rispetto a tali beni.

Infatti, come si rileva dalla mappa dell'intervisibilità riportata sull'elaborato integrativo D.4.a.2 e in stralcio a seguire, dal centro urbano del comune di Deliceto la visibilità teorica dell'impianto riguarda solo una parte del centro urbano.

In ogni caso, dalle aree di visibilità, per effetto della distanza (circa 8,5 km dall'area), gli aerogeneratori sebbene visibili, occupano una porzione ridottissima del campo visivo. L'impatto visivo è, di fatto, del tutto trascurabile (rif. punto foto B elaborato integrativo D.5).

Sul punto, è peraltro doveroso ricordare che, durante il sopralluogo congiunto effettuato con MATTM e MIBACT, la Winderg San Potito Srl ha espressamente chiesto alle Amministrazioni se ritenessero necessario un sopralluogo anche presso il Comune di Deliceto per verificare una eventuale, marginale visibilità: ma la proposta non è stata accolta proprio in ragione della lontananza e della scarsa visibilità dell'impianto.




Figura 9: Stralcio della carta dell'intervisibilità relativa al centro del comune di Deliceto – in arancione le aree di visibilità teorica dell'impianto.

WINDERG SAN POTITO

Dal centro urbano del comune di Ascoli Satriano, come si rileva dalla mappa dell'intervisibilità riportata sull'elaborato integrativo D.4.a.2 e in stralcio a seguire, l'impianto risulterebbe visibile da diverse posizioni, ma in concreto, la visibilità reale si limita alle sole aree di affaccio verso l'impianto.




Figura 10: Stralcio della carta dell'intervisibilità relativa al centro del comune di Ascoli Satriano – in arancione le aree di visibilità teorica dell'impianto.

In particolare, dal Palazzo Ducale di Ascoli Satriano, dal quale l'impianto risulta visibile, la situazione del foto-inserimento mostra la presenza dell'impianto in campo avanzato rispetto agli impianti esistenti, ma la grande interdistanza evita o riduce al massimo l'incremento di densità o il rischio di determinare "effetto selva". L'impatto è da ritenere basso/medio, sia in riferimento ai caratteri morfologici che a quelli cromatici e l'immagine evidenzia come il campo visivo non risulti significativamente alterato nella percezione dalla nuova opera (rif. punto ripresa F dell'elaborato Integrativo D.5).

La visibilità dell'impianto, come evidenziato anche sulla mappa dell'intervisibilità, è nulla dalla parte Nord dell'Ambito Urbano attraversata da Via Santa Maria del Popolo, e pertanto è nulla dalla Chiesetta di Santa Maria del Popolo. La vista è occlusa dall'orografia e dalla presenza della fitta vegetazione. Si riportano a seguire la foto da Via Santa Maria del Popolo in prossimità dell'omonima chiesetta e l'ubicazione della stessa sulla mappa dell'intervisibilità.

WINDERG SAN POTITO




Figura 11: Stralcio della carta dell'intervisibilità relativa al centro del comune di Ascoli Satriano con indicazione dell'ubicazione della Chiesetta di S.M. del Popolo – in arancione le aree di visibilità teorica dell'impianto.



Figura 12: Foto scatta da Via Santa Maria del Popolo in prossimità della Chiesetta di S.M. del Popolo

Per effetto dell'orografia anche dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione, in Comune di Deliceto, la percezione dell'impianto è nulla così come è evidente dallo stralcio della mappa dell'intervisibilità riportato a seguire sul quale il vincolo architettonico è indicato in verde. La vista dell'impianto, infatti, è occlusa dal rilievo del Monte Celezza che si erge in prossimità della Chiesa frapponendosi tra il bene architettonico e l'impianto.

WINDERG SAN POTITO




Figura 13: Stralcio della carta dell'intervisibilità con indicazione dell'ubicazione della Chiesa di Santa Maria della Consolazione (cerchietto in verde) – in giallo è evidenziata la localizzazione del M. Celezza - in arancione vengono indicate le aree di visibilità teorica dell'impianto, in grigio le aree di assenza di visibilità



Figura 14: Foto scattata dalla Chiesa di Santa Maria della Consolazione (cerchietto in verde) – si nota il rilievo del M. Celezza che occlude la percezione dell'impianto di progetto.

Anche in questo caso il parere muove da un'informazione oggettivamente errata - l'assunto che l'impianto sia visibile da un punto di osservazione (una Chiesa) nonostante un'intera montagna (!!!) si frapponga tra i due elementi, rendendo, di fatto, impossibile qualunque intervisibilità - e perviene a un (ulteriore) macroscopico errore valutativo.

WINDERG SAN POTITO

Il “Regio Tratturello Cervaro Candela Sant’Agata” si sviluppa a Est dell’area d’impianto e ricalca il tracciato della viabilità provinciale esistente. Sebbene l’impianto eolico risulti visibile dal tratturo (circostanza ovviamente priva di alcuna rilevanza in relazione al regime di tutela del tratturo) la sua percezione avviene sempre in movimento e, quindi, risulta spesso discontinua e non d’insieme. Dal punto più prossimo all’area d’impianto, corrispondente al passaggio del tratturo in corrispondenza di Palazzo D’Ascoli, il rilievo percettivo si limita solo ad alcuni aerogeneratori. All’aumentare della distanza il rilievo percettivo complessivo dell’impianto si riduce sempre più divenendo poco significativo.

Gli ulteriori beni appartenenti alla “Testimonianze della stratificazione insediativa”, come masserie e poste, elencati nel parere e dei quali non si sono sopra riportate considerazioni di dettaglio, si collocano tutti ad una distanza maggiore rispetto alla tenuta di Palazzo D’Ascoli. Pertanto se dal Palazzo il rilievo percettivo dell’impianto risulta essere già poco rilevante e limitato agli aerogeneratori più prossimi, a maggior ragione dagli altri beni la visibilità risulta sempre meno significativa all’aumentare della distanza.

- 8. Il parere rileva che, benché l’opera non ricada su aree archeologiche sottoposte a vincolo, nell’AVI, a pochi km di distanza dall’impianto, sono presenti alcuni siti archeologici vincolati, tra cui quelli di località Faragola, Sedia d’Orlando, Serpente, Lagnano da Piede I, Ponte Romano, ricadenti tutti sul territorio di Ascoli Satriano. Pertanto, il parere sostiene che il comparto interessato dai 10 aerogeneratori presenterebbe “un alto rischio di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l’Età Medievale”.**

Secondo il parere la redazione della Carta Archeologica del rischio avrebbe confermato il rilevante impatto dell’impianto, e i dati emersi sarebbero parziali in quanto, nelle aree di realizzazione di 4 aerogeneratori su 10, le condizioni di visibilità dei suoli nel corso delle ricognizioni sono risultate nulle o scarse.

In particolare, viene evidenziato che gli aerogeneratori A2, A4 e A10 presentano interferenze dirette, rispettivamente, con le UT1, UT2 e UT3, mentre l’aerogeneratore A5 presenta un’interferenza con un villaggio neolitico noto da foto interpretazione e tracce di centuriazione di età romana, già note in letteratura da foto interpretazione (schede nn.1 – 3).

Secondo il parere la strada a servizio del parco da realizzarsi a NE, sarebbe contigua a due villaggi neolitici individuati da foto interpretazione. Il cavodotto attraverserebbe le località Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola caratterizzate dalla presenza, rispettivamente, di una villa di età romana e da nuclei di sepolture di età romana-tardoantica.

WINDERG SAN POTITO

Osservazioni della SOCIETA':

Come risulta immediatamente evidente dall'elaborato integrativo D.3.b.6, nessuna delle opere di progetto ricade in "zone di interesse archeologico" né in "aree a rischio archeologico" e non si comprende la ragione per cui il parere trascuri del tutto tale circostanza.

Durante la ricognizione autoptica, le condizioni di visibilità dei suoli interessati dalla maggior parte delle opere è risultata da discreta a buona/ottima. Soltanto i suoli interessati da alcuni tratti del cavidotto e dall'installazione di 4 aerogeneratori presentavano una visibilità scarsa (rif. elaborati A_4_c_1 e A_4_c_2 allegati alla relazione archeologica).

In ogni caso, stando anche alle fotointerpretazioni e alla conoscenza dei luoghi, è stato possibile redigere la carta del rischio archeologico che risulta essere motivatamente medio-basso, e MAI alto (rif. carta del rischio archeologico elaborato A_4_d). Inoltre, sono state individuate 3 Unità Topografica di dispersione di reperti superficiali (UT1-UT2-UT3).

L'UT 1 è l'Unità Topografica meglio definibile nonostante e a dispetto delle condizioni di scarsa visibilità dei terreni interessati. Tale UT è stata individuata in corrispondenza del punto di installazione dell'aerogeneratore n. 2 e si estende anche sulle particelle 64, 67, 444 e 288 del Foglio n. 22 del Comune di Ascoli Satriano. Tale unità è costituita da frammenti di laterizio, ceramica acroma, ceramica di impasto e industria litica. La maggior concentrazione di reperti è stata notata nella particella 64, anche se l'esattezza di tale dato potrebbe essere inficiata dalle condizioni del terreno e dalla scarsa visibilità che rendono difficile un'esatta collocazione del sito. (p. 17, Relazione archeologica A_4).

L'aerogeneratore A2 presenta un'interferenza diretta con la UT 1. Tuttavia, come si evidenzia dall'immagine a seguire che riporta uno stralcio della carta del rischio archeologico, la base dell'aerogeneratore A2 e la piazzola ricadono al di fuori dell'area di maggiore concentrazione di frammenti.

WINDERG SAN POTITO




Figura 15: Estratto dalla carta del rischio archeologico con evidenza dell'UTC1 rilevata in corrispondenza della torre A2 (estratto dal documento A_4_d)

L'Unità Topografica UT2 è stata individuata a nord del punto d'installazione dell'aerogeneratore A4. Tale UT è costituita da un accumulo di pietrame e laterizi, ben visibile e localizzato, su terreno arato e fresato. Tuttavia non sono stati rinvenuti reperti datati (p. 23, Relazione archeologica A_4).

In tal caso, non sussiste alcuna interferenza diretta con UT 2 che risulta localizzata sulla particella 2 del foglio catastale n.21 del comune di Ascoli. Infatti l'aerogeneratore A4 con la relativa piazzola ricadono sulla particella 1 dello stesso foglio catastale, né l'UT2 è interessata da altri interventi. Inoltre, poiché non si sono rinvenuti reperti diagnostici non è possibile riferire l'accumulo di pietrame e laterizi a un insediamento rurale di età romana.




Figura 16: Estratto dalla carta del rischio archeologico con evidenza dell'UTC2 rilevata in corrispondenza della torre A4 (estratto dal documento A_4_d)

WINDERG SAN POTITO

L'Unità Topografica UT 3 è stata individuata sulla particella n. 3 del foglio 23 del Comune di Ascoli Satriano, dove è prevista l'installazione dell'aerogeneratore A10. Tale UT è caratterizzata dalla presenza di un accumulo ellittico di pietrame e laterizi, elementi concentrati nella parte mediana e settentrionale del campo, che non risultano datati (p. 27, Relazione archeologica A_4), e, pertanto, la stessa UT è IN ALCUN MODO riferibile a un insediamento rurale di età romana.




Figura 17: Estratto dalla carta del rischio archeologico con evidenza dell'UTC3 rilevata in corrispondenza della torre A10 (estratto dal documento A_4_d)

La fotointerpretazione ha rilevato in corrispondenza dell'aerogeneratore 5 e nell'area a sud alcune anomalie di forma pseudocircolare interpretabili come strutture capannicole nella stessa area, dove si sovrappongono alle tracce di centuriazione. Tuttavia, non è stata rilevata alcuna interferenza diretta tra tali rilevamenti e le opere previste in progetto (rif tavola A_4_b).

La strada di servizio al parco, ubicata a NE, è contigua ad anomalie riferite a villaggi neolitici sulla base della fotointerpretazione. Tuttavia non sono state rilevate interferenze direttamente con tali anomalie (rif tavola A_4_b).

Si ricorda, inoltre, che i dati forniti dalla fotointerpretazione dovrebbero essere verificati con le ricerche sul campo.

“Resta inteso che i dati elaborati dalla lettura delle foto aeree (verticali ed oblique, storiche e recenti), nel caso specifico delle tracce archeologiche, attendono obbligatoriamente un riscontro puntuale sul terreno per poter passare dal livello di indicazione generica a quello di evidenza archeologica a tutti gli effetti: una presunta traccia archeologica, vista su una immagine aerea, deve necessariamente essere collegata a dati oggettivi riscontrabili soltanto in seguito alla verifica diretta sul terreno ad opera di esperti della materia” (Ceraudo G., Boschi F. 2009, Fotografia aerea per l'archeologia, p, 164)

WINDERG SAN POTITO

Il cavidotto, nei tratti in cui attraversa le località Pozzo Pascuccio e Piana di Amendola, verrà realizzato su viabilità esistente seguendo il tracciato dei cavidotti già posati. Pertanto, NON si sussistono impatti sul patrimonio storico e archeologico determinati dalla realizzazione dell'intervento.

Si segnala che, ancorché il rischio archeologico risulti medio-basso e non siano interessate aree soggette vincolo di tutela archeologica, in via del tutto prudentiale la relazione archeologica, in corrispondenza delle aree interessate dagli aerogeneratori 2, 4, 5 e 10 prevede di eseguire indagini preventive, come saggi di scavo oppure prospezioni geofisiche e geochimiche, in base alle eventuali indicazioni della Soprintendenza, al fine di verificare l'effettiva presenza di siti archeologici.

Per tutte le altre opere si impegnerà ad eseguire i lavori di movimento di terra sotto l'assistenza archeologica.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Winderg San Potito Srl sarebbe lieta di essere posta in condizioni di esaminare proposte mitigative che possano consentire di superare le obiezioni del parere nella prospettiva di rendere il progetto assentibile.

A tal fine **chiede che di poter partecipare a un incontro tecnico da tenersi a stretto giro – incontro che con la presente viene formalmente chiesto** – volto ad individuare le soluzioni progettuali alternative ritenute più idonee a garantire la tutela dei valori ambientali e paesaggistici della zona, nella doverosa considerazione della conservazione della produttività dell'investimento.

* * *

In definitiva, quindi, sussistono tutti i presupposti per un ripensamento in ordine alle ragioni esposte nel parere espresso della Direzione generale e nessuna fondata obiezione si oppone al rilascio del provvedimento ambientale richiesto.

Si ritiene peraltro doveroso segnalare che, a causa dei numerosi ritardi accumulati nel corso del presente procedimento, la Società scrivente è stata costretta non soltanto a sostenere enormi e sproporzionati costi nella coltivazione del progetto, ma anche a lasciare immobilizzate consistenti risorse che avrebbero potuto trovare vantaggioso sbocco in altre iniziative: il danno da ingiustificato ritardo si è già prodotto e la società è costretta a riservarsi di chiederne il ristoro.

Certi di positivo riscontro, si porgono distinti saluti

WINDERG SAN POTITO S.r.l.

L'Amministratore Unico

Dot. Michele Giambelli

